



**COMUNE DI LA LOGGIA
PROVINCIA DI TORINO**

Servizio Demografico - Attività Economiche e Produttive

**OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI N° 2
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO
E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

Vista la legge 15.1.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea",

Vista la legge regionale 23.2.1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";

Visto il regolamento comunale ex art. 3, comma 11, L.r. 23.2.1995, n. 24 sull'esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato a mezzo di autovettura in noleggio con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 25.03.2002;

Atteso che la Provincia di Torino, Commissione consultiva provinciale, in data 10.09.2002 ha espresso parere favorevole sul predetto Regolamento comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 05.12.2002 avente per oggetto: "Servizio di noleggio con conducente. Determinazione numero veicoli da adibire al servizio." con il quale il numero delle autovetture da immettere in servizio è stato stabilito in due;

Atteso che la Provincia di Torino, Commissione consultiva provinciale, in data 27.03.2003 ha espresso parere sulla predetta deliberazione della Giunta Comunale;

Dato atto che attualmente non sono state rilasciate autorizzazioni;

EMANA IL PRESENTE BANDO

**Articolo 1
Oggetto del bando**

E' indetto concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio pubblico di noleggio con conducente a mezzo autovettura (N.C.C.). Ogni autorizzazione sarà riferita ad un singolo veicolo.

**Articolo 2
Requisiti per partecipare al concorso**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono;



- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente Camera di Commercio, costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.

I richiedenti, all'atto della presentazione della domanda, devono

- essere in possesso della patente di guida categoria B, o superiore, in corso di validità;
- essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- essere iscritto alla Camera di Commercio nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea ;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 5 del Regolamento comunale
- non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio di taxi;
- non aver trasferito ad altri autorizzazione di qualunque Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- non essere stati oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione da parte del Comune di La Loggia nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale:

il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n.75;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni.

Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantochè non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle



condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.

Il possesso del requisito di idoneità professionale, di cui all'art. 5 del Regolamento comunale, risulta soddisfatto se gli interessati:

- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
- b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.

Articolo 3

Cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione

Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione da parte del comune di La Loggia nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.

Articolo 4

Domande di partecipazione al concorso

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente dovrà far pervenire apposita domanda, in bollo, al Comune di La Loggia, sito in Via L. Bistolfi 47, 10040 La Loggia, compilata sul modello allegato alla presente.

Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso la non regolarizzazione agli effetti dell'imposta di bollo, entro il termine assegnato dal Comune, della domanda eventualmente presentata non in regola con tale imposta.

Nella domanda il richiedente in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamento, dovrà dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 :

- a) Luogo e data di nascita;
- b) Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione Piemonte;



- c Cittadinanza;
- d Codice fiscale;
- e Denominazione e/o ragione sociale
- f Partita IVA;
- g di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. per la guida di autoveicoli, rilasciato in data dal.....;
- h di essere iscritto alla Camera di Commercio di nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea dalla data del con il numero
- i di non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio di taxi;
- j di non aver trasferito ad altri autorizzazione di qualunque Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- k di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del regolamento comunale;
- l di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione da parte del Comune di La Loggia nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando.

Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso l'omissione di una delle suddette dichiarazioni contrassegnate dalle lettere da g) a l). Non sarà causa di esclusione dal concorso l'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere da a) a f) qualora sia possibile desumerle d'ufficio.

La firma di apporre in calce alla domanda deve essere, a pena di esclusione dal concorso, apposta direttamente davanti al funzionario di questo Comune addetto al ritiro, oppure può non essere apposta davanti al predetto funzionario, ma in tal caso deve essere allegata fotocopia di documento di identità.

La domanda, in bollo, di cui sopra, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di La Loggia entro e non oltre le ore 12.15 del giorno VENERDI' 12 NOVEMBRE 2004. Nel caso in cui la domanda stessa venga prodotta a mezzo di plico raccomandato farà fede, per la verifica del rispetto dei termini, il timbro dell'ufficio postale accettante. Anche nel caso di trasmissione della domanda via telefax la stessa dovrà essere trasmessa entro il predetto termine delle ore 12.15 del giorno venerdì 12 novembre 2004; a tal fine farà fede il rapporto di trasmissione generato automaticamente dall'apparecchio.

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora, a proprio insindacabile giudizio, il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito dello stesso ovvero quando si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca del presente bando per ragioni di pubblico interesse in qualsiasi momento del procedimento, purché antecedente alla definitiva conclusione dello stesso.

L'Amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa e tardiva comunicazione della variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.



I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia e cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E, che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del regolamento comunale e dal seguente art. 5.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori del caso previsto dal paragrafo precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai due paragrafi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Articolo 5

Titoli preferenziali e loro valutazione

Nella valutazione finalizzata all'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente bando, verranno considerati i seguenti titoli preferenziali

1. L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi : punti 2 per i primi sei mesi; punti 1 per ogni successivo periodo di sei mesi, per un punteggio massimo di punti 10;
2. l'essere o l'essere stato residente nel Comune di La Loggia: punti 2 per ogni anno solare completo; non sono valutati i periodi inferiori all'anno solare, per un punteggio massimo di punti 20;
3. documentata anzianità di presenza (attuale o passata) operativa nel settore del noleggio con conducente quale titolare di autorizzazione o familiare coadiuvante : punti 2 per i primi sei mesi; punti 1 per ogni successivo periodo di sei mesi, per un punteggio massimo di punti 10;



In base al punteggio conseguito, sarà formata la graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni.

A parità di punteggio, l'autorizzazione sarà assegnata per sorteggio.

Inoltre, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento comunale, il soggetto che secondo la graduatoria costituita in base ai titoli preferenziali diverrà titolare dell'autorizzazione n. 2, avrà l'obbligo aggiuntivo di attrezzare il veicolo anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, come prescritto nel successivo art. 8.

Qualora l'autorizzazione n. 2 per qualsiasi motivo non venisse assegnata, o venisse rifiutata, o revocata, o restituita, l'obbligo ricadrà sul subentrante in graduatoria o, nel caso di esaurimento della graduatoria, sul titolare dell'autorizzazione n. 1 anche se ha già iniziato l'attività. Nell'ultima ipotesi il titolare dell'autorizzazione n. 1 disporrà di 90 gg. dalla notifica della comunicazione da parte del Comune per adeguare il mezzo.

Il titolo preferenziale di cui al n. 1 dovrà essere documentato mediante fotocopia di tutti i modelli 101 o modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro, nonché mediante dichiarazione sulla domanda della ragione sociale, sede, codice fiscale del datore di lavoro e dell'esatto periodo di servizio prestato quale dipendente. Il predetto titolo preferenziale non sarà valutato se la documentazione richiesta non risulti allegata alla domanda.

Il titolo preferenziale di cui al n. 2 dovrà essere documentato mediante dichiarazione, sulla domanda, degli esatti periodi di residenza in La Loggia.

Il titolo preferenziale di cui al n. 3 dovrà essere documentato

- per quanto concerne l'essere tuttora titolari di autorizzazione: mediante dichiarazione, sulla domanda, del numero, della data di rilascio e del Comune di rilascio dell'autorizzazione stessa;
- per quanto concerne l'essere stati titolari di autorizzazione: mediante dichiarazione, sulla domanda, del numero, della data di rilascio, del Comune di rilascio dell'autorizzazione e della data esatta e della motivazione (restituzione autorizzazione al Comune, trasferimento ad altri dell'autorizzazione, ...) di cessazione dell'attività;
- per quanto concerne l'esercizio dell'attività quale coadiuvante: mediante dichiarazione sulla domanda della ragione sociale, sede, codice fiscale della ditta di cui il richiedente è stato coadiuvante ed esatto periodo di coadiuvanza (data di inizio e data di cessazione) oppure visura previdenziale di iscrizione all'Albo Artigiani dell'impresa di cui si è tuttora o si è stati famigliari coadiuvanti, dalla quale, appunto, risulti come coadiuvante il richiedente.

Articolo 6 **Rilascio dell'autorizzazione**

Entro 60 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;



b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.

Nel medesimo termine andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento di non aver comprovato, nel termine suddetto, il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 7

Inizio del servizio

Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta - da presentarsi obbligatoriamente prima della scadenza di detto termine - essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata da personale della Polizia Municipale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.

Esperate le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento della mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dal presente articolo.

Articolo 8

Caratteristiche dei veicoli da adibirsi al servizio di N.C.C.

Il servizio di noleggio con conducente si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che dovranno essere pertanto munite di minimo 4 porte, come previsto dall'art. 22 del Regolamento comunale.



Il servizio di noleggio con conducente per cui si procede all'assegnazione delle relative autorizzazioni, dovrà essere svolto con autovettura munita di carta di circolazione con immatricolazione specifica, secondo quanto previsto dagli artt. 82-85, 93 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della Legge 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente (art. 20, comma 2, del Regolamento Comunale).

Inoltre, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento comunale, il soggetto che secondo la graduatoria costituita in base ai titoli preferenziali diverrà titolare dell'autorizzazione n. 2, avrà l'obbligo aggiuntivo di attrezzare l'autovettura anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità mediante l'installazione delle doppie bretelle al sedile posteriore.

I conducenti dovranno fornire massima assistenza al soggetto portatore di handicap favorendo l'accesso nell'autovettura e riponendo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità, all'interno della vettura stessa.

Il conducente dovrà mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc...) sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc.)

I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Articolo 9 Svolgimento del Servizio

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Poiché nel Comune non è esercito il servizio di taxi, si autorizzano i veicoli autorizzati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento sulle seguenti aree pubbliche: Piazza Cavour, Viale A. Maina, Via Roma.

Nel caso in cui il comune decida l'istituzione del servizio taxi i veicoli autorizzati per il servizio di noleggio non potranno più stazionare sulle aree pubbliche, ma l'inizio del servizio dovrà avvenire dall'autorimessa.



Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 si informa che:

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto
- il presente procedimento si concluderà con l'approvazione della graduatoria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio di questo Comune.

Si allega:

- lo stampato per la domanda

LA LOGGIA 11 OTTOBRE 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonino RAMOGNINO)